

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2010 , n. 10

Testo del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10 coordinato con la legge di conversione 6 aprile 2010, n. 52, recante: “Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale”

N.B. In grassetto le parti introdotte con la legge di conversione.

Art. 1

Modifiche in materia di competenza della Corte di assise

1. All'articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni».

2. Fermo quanto previsto dall'art. 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata già esercitata l'azione penale.

Art. 2

Disposizioni sulla competenza nei procedimenti in corso relativi ai delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale comunque aggravati

1. In deroga a quanto previsto nell'art. 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale, comunque aggravati, è competente il tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia stata già esercitata l'azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d'assise.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.